



Roma, 11 MAGGIO 2005

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Direzione centrale per le concessioni amministrative

Divisione concessioni gioco Bingo

Prot. n. 2005/25061/COA/BNG

Ai CONCESSIONARI DEL GIOCO BINGO
per il tramite degli
ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DEI
MONOPOLI DI STATO

All'ASCOB
Via Veneto, 7
00187 ROMA

OGGETTO: Attribuzione dei premi nel gioco del Bingo.

Sono pervenuti alcuni reclami di giocatori con i quali è stato lamentato l'omesso pagamento da parte dei concessionari del bingo, di premi speciali a motivo del ritardo con il quale sarebbe stato effettuato l'annuncio della vincita, rispetto all'estrazione della pallina che avrebbe determinato l'attribuzione del premio speciale.

Al riguardo, al fine di evitare irregolarità nel pagamento dei premi e l'insorgere del possibile contenzioso, si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla interpretazione della vigente normativa in materia.

La normativa che viene in rilievo nella fattispecie è contenuta negli articoli 8 e 9 del regolamento di gioco, approvato con decreto direttoriale 16 novembre 2000, come modificato con il decreto direttoriale 9 agosto 2002.

Il comma 11, dell'articolo 8, prevede che *“il gioco è interrotto appena uno o più giocatori presenti in sala annunciano a voce alta la realizzazione della cinquina o del bingo”* e il comma 15 del medesimo articolo stabilisce che *“il concessionario non può rendere nota l'esistenza di cartelle vincenti prima che il giocatore abbia dichiarato la vincita”*.

Il comma 2 dell'articolo 9, che definisce i premi speciali, prevede che *“i premi speciali super bingo e super cinquina, sono assegnati in qualsiasi partita, in aggiunta ai premi del bingo e della cinquina, rispettivamente al giocatore che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 40 ed al giocatore che ha realizzato la cinquina con un numero di palline estratte eguale o inferiore a 6.”* Il medesimo comma 2 contiene un'analogia norma per l'attribuzione dei premi speciali bingo oro, bingo argento e bingo bronzo.

La indicata normativa, non consentendo al concessionario di dichiarare la sussistenza di cartelle vincenti, stabilisce, quindi, che la vincita delle varie tipologie di premi, per essere verificata e riconosciuta, deve essere reclamata dal giocatore.



La normativa medesima, peraltro, non indica entro quanto tempo o fino a quale momento della partita può essere reclamata la vincita. E' da ritenere, pertanto, che **la vincita può essere reclamata dal giocatore in qualsiasi momento della partita** fermo restando quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 8, in base al quale *“quando il concessionario ha dato l'ordine di riprendere la partita (dopo la vincita della cinquina) non è più possibile reclamare la cinquina; quando lo stesso ha dichiarato ultimata la partita non è più possibile reclamare il bingo”*.

La dichiarazione della vincita da parte del giocatore è, pertanto, condizione essenziale per consentire al concessionario di effettuare la verifica della sussistenza della vincita. Tuttavia **la verifica della sussistenza della vincita non può che essere effettuata in base ai numeri estratti ed a quelli riportati nella cartella che si assume vincente a nulla rilevando, a tal fine, il numero di palline estratte al momento in cui è stata dichiarata la vincita.** Il premio del bingo e della cinquina, infatti, vengono assegnati anche se il giocatore ha dichiarato la vincita con ritardo rispetto all'estrazione della pallina che ha determinato la vincita. In caso di ritardo nell'annuncio della vincita, il giocatore “corre il rischio” di dividere la vincita con altro giocatore che nel frattempo ha annunciato di aver realizzato la medesima vincita. In tal caso il comma 12 dell'articolo 9 del regolamento di gioco stabilisce che *“qualora si verificchino, nella stessa partita, più vincite della stessa tipologia, i premi sono distribuiti in parti uguali”*.

Analoghi principi valgono per l'attribuzione dei premi speciali. Questi non possono essere assegnati dal concessionario se la relativa vincita non è reclamata dal giocatore. Anche in tal caso, la verifica della sussistenza della vincita non può che essere effettuata in relazione ai numeri estratti e a quelli riportati sulla cartella che si assume vincente, a nulla rilevando il momento in cui l'annuncio della vincita è effettuato.

Secondo la normativa vigente, infatti, la dichiarazione della vincita da parte del giocatore è presupposto essenziale per l'attribuzione del premio, ma non ha rilevanza ai fini della determinazione della tipologia della vincita sia nel caso dei premi “ordinari” (cinquina e bingo) sia nel caso dei “premi speciali” (supercinquina, superbingo, bingo oro, bingo argento e bingo bronzo). Assume rilevanza soltanto nella fattispecie di cui al sopraindicato articolo 9, comma 12, ossia nel caso in cui risulta realizzata la medesima tipologia di vincita dichiarata dai giocatori contestualmente, ma determinata da un numero di palline estratte diverso. In tal caso i premi sono ripartiti in parti uguali.

In conseguenza di quanto sopra, in sintesi, si ribadisce che:

- . il concessionario non può rendere nota l'esistenza di cartelle vincenti (art. 8, comma 15);
- . il giocatore che ha realizzato la vincita deve annunciarla a voce alta (art. 8, comma 11);
- . il giocatore non è tenuto a dichiarare la vincita del premio speciale, è sufficiente che dichiari a voce alta la realizzazione della “cinquina” o del “bingo” (art. 8, comma 11);
- . spetta al concessionario all'atto della verifica stabilire se la vincita sussista e di quale tipologia di vincita si tratti. Il concessionario, **sulla base dei numeri estratti e di quelli riportati sulla cartella** stabilisce se è stata realizzata la cinquina, la



supercinquina, il bingo, il superbingo e, qualora la partita sia stata dichiarata con l'attribuzione dei premi speciali, il bingo bronzo, il bingo argento e il bingo oro (art. 9).

. quando il concessionario ha dato l'ordine di riprendere la partita (dopo l'assegnazione della cinquina) non è più possibile reclamare la cinquina (art. 8, comma 14);

. quando il concessionario ha dichiarato ultimata la partita non è più possibile reclamare il bingo (art. 8, comma 14).

Si raccomanda, pertanto, di attenersi a quanto sopra e, ovviamente, alle altre disposizioni contenute nel regolamento di gioco che non sono da ritenersi modificate dalla presente, con la quale sono fornite soltanto indicazioni interpretative del regolamento stesso.

p. IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio TAGLIAFERRI